

Ordinanza dell'Assemblea federale

concernente la modifica dell'allegato alla legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali in relazione all'entrata in vigore della legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

(Revisione 2 dell'allegato alla LPGA)

del 21 giugno 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2000¹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 2001²,

decreta:

I

L'allegato alla (LPGA) è modificato come segue, prima dell'entrata in vigore:

11. Legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie (LAMal)

Art. 1⁴

¹ Secondo l'allegato alla LPGA

² Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

- a. secondo l'allegato alla LPGA;
- b. secondo l'allegato alla LPGA;
- c. riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66;
- d. secondo l'allegato alla LPGA;
- e. secondo l'allegato alla LPGA.

¹ RS 830.1; RU 2002 3371

² FF 2002 715

³ RS 832.10

⁴ Il testo del capoverso 2 lettera c adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (RU 2002 3416) è modificato prima dell'entrata in vigore.

*Art. 90a*⁵ Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero

In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA⁶, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, emanate dall'Istituzione comune conformemente all'articolo 18 capoversi 2^{bis} e 2^{ter} sono giudicati dalla Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero. Questa giudica anche i ricorsi contro le decisioni emanate dall'Istituzione comune conformemente all'articolo 18 capoverso 2^{quinquies}.

*Art. 91*⁷ Tribunale federale delle assicurazioni

Contro le sentenze dei tribunali arbitrali cantonali, della Commissione federale di ricorso in materia di elenco delle specialità e della Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero, può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni secondo la legge federale del 16 dicembre 1943⁸ sull'organizzazione giudiziaria.

16. Legge del 25 giugno 1982⁹ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

*Art. 14 cpv. 1 e 2 primo periodo*¹⁰

¹ Sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

- a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera;
- b. malattia (art. 3 LPGA¹¹), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
- c. soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

² Sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. ...

⁵ Modifica del diritto vigente.

⁶ RS 830.1; RU 2002 3371

⁷ Il testo adottato il 6 ottobre 2000 nell'allegato alla LPGA (RU 2002 3416) è modificato prima dell'entrata in vigore.

⁸ RS 173.110

⁹ RS 837.0

¹⁰ Modifica del diritto vigente.

¹¹ RS 830.1; RU 2002 3371

II

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002

Il presidente: Anton Cottier

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 21 giugno 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il segretario: Christophe Thomann

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz